

Mario Pines

**La legge sulla trasparenza bancaria
a raffronto con il sistema nord-americano**

BANCHE E BANCHIERI

RIVISTA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO
E DELL'ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

ANNO XX - N. 3

MARZO 1993

(ESTRATTO)

LA LEGGE SULLA TRASPARENZA BANCARIA A RAFFRONTO CON IL SISTEMA NORD-AMERICANO

MARIO PINES

«**A**i fini del delitto di circonvenzione di incapace, non è richiesto che l'agente sia ricorso ad artifici o raggiri, com'è nel caso di reato di truffa, ma è sufficiente qualsiasi attività di *eccitamento*, di *stimolo*, di *suggestione*, idonea a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto che, se le condizioni di minorazione non fossero esistite, non avrebbe compiuto¹.» È questa una sentenza della Cassazione penale che, accolta la presunzione della incapacità, generalmente verosimile, di decodificare i prezzi delle operazioni finanziarie anche elementari, potrebbe molto spesso applicarsi alla vasta gamma delle negoziazioni bancarie che si compiono ogni giorno nel nostro Paese.

Nella storia della recente giurisprudenza di merito, l'accezione *tassi di interesse bancari*, viene così definita: «... l'espressione "tassi bancari" deve intendersi equivalente a quella di interessi al tasso che le banche normalmente praticano a chi chiede crediti»².

In tema di pubblicità, l'art. 2598 c.c., che prevede comportamenti reprimibili di concorrenza sleale, tra cui la diffusione di informazioni esagerate, ovvero l'utilizzo di immagini e temi appartenenti alla concorrenza e che potrebbe trovare applicazione nel settore finanziario, mai è stato utilizzato, nel caso specifico di liti aventi per oggetto rapporti creditizi.

L'unico pronunciamento disponibile in tema, espresso dal comitato di accertamento operante ai sensi dell'art. 27 del codice di autoregolamentazione pubblicitaria del 27 aprile 1982, parla di una fattispecie in cui verosimilmente: «contrasta con l'obiettivo della trasparenza della comunicazione pubblicitaria in materia di operazioni finanziarie il metodo di un'eccessiva enfattizzazione del contenuto immobiliare dell'operazione,

MARIO PINES: Associato di Tecnica bancaria e professionale presso l'Università degli Studi di Trieste.

1. Cassazione Penale, Sez. V, 20-3-79, in *Giust. pen.*, 1979, II, pag. 685.

2. In *Banca borsa titoli di credito*, 1979, pag. 101, II (nota).

capace com'è in tempi di inflazione di creare affidamenti ingiustificati»³.

In effetti, l'emanazione recente del decreto legislativo n. 74/92, in tema di pubblicità ingannevole, esclude il sistema autodisciplinare e propone una regolamentazione normativa vincolante e, soprattutto, un sistema sanzionatorio di tipo penale.

L'Associazione Bancaria Italiana, conseguentemente alla previsione di una regolamentazione vincolante i comportamenti per legge e in presenza di una situazione non perpetuabile indefinitamente, in tempi di integrazione economico-politica, in data 25 ottobre 1988, ha formalizzato un accordo interbancario volontario sulla pubblicità e trasparenza delle condizioni praticate nei rapporti correnti con l'universo dei clienti, con cui le banche normalmente entrano in contatto ogni giorno. Detto accordo aveva lo scopo di chiarire l'applicazione dei tassi attivi, le spese e valute, le commissioni, le durate e i tempi di esecuzione e tutti i diritti connessi ai principali servizi bancari offerti.

Dal 10 dicembre 1988 le banche aderenti all'ABI hanno mantenuto l'impegno di esporre nei locali aperti al pubblico delle proprie dipendenze un apposito avviso, redatto secondo uno schema uniforme. Il 16 maggio 1989 l'ABI stessa estendeva l'accordo anche agli istituti e alle sezioni di credito speciale.

I rapporti fra ABI e associati venivano disciplinati da un regolamento spontaneo, espressamente accettato da queste ultime all'atto della loro adesione all'associazione. Per l'art. 3 del regolamento, la vigilanza e il controllo sull'applicazione dell'accordo venivano esercitati da un comitato apposito costituito presso l'Associazione Bancaria Italiana e presieduto da un presidente nominato dal governatore della Banca d'Italia.

All'art. 8 del regolamento stesso si legge che: «Il comitato deve vigilare sull'applicazione e sull'osservanza dell'accordo, assumendo le opportune iniziative nei confronti delle aziende inadempienti, d'ufficio o su segnalazione comunque pervenuta. Il comitato dà riscontro alle segnalazioni pervenute da terzi, assicurando agli stessi il suo intervento per garantire il rispetto dell'accordo.

«Il comitato, nell'effettuare le necessarie indagini, si avvale della segreteria tecnica e invita l'a-

zienda di credito interessata a formulare le proprie osservazioni. Gli esponenti dell'azienda di credito possono chiedere di essere sentiti personalmente dal comitato». Infine, l'art. 9 stabiliva che: «Una volta accertata l'infrazione all'accordo, il comitato invita, formalmente, l'azienda inadempiente all'osservanza dell'accordo medesimo, assegnando alla stessa un termine per provvedere; tale invito viene indirizzato al rappresentante legale dell'azienda inadempiente, che prende impegno di portarlo a conoscenza del consiglio di amministrazione, riferendone al comitato.

«Ove perduri l'inadempienza, il comitato invia una lettera di richiamo al rappresentante legale dell'azienda interessata, comunicando altresì il provvedimento alle aziende aderenti e alla Banca d'Italia. In caso di recidiva continuata e tenendo conto della gravità dell'infrazione, il comitato invia una lettera di richiamo al rappresentante legale dell'azienda inadempiente e dispone di dare pubblicità attraverso la stampa al provvedimento adottato, informandone, oltre che le aziende di credito aderenti e la Banca d'Italia, anche l'Associazione Bancaria Italiana per le decisioni di sua competenza».

Chi, pertanto, ha avuto motivo di doglianza nei confronti di una banca, poteva rivolgersi per iscritto e, preferibilmente, a mezzo lettera raccomandata, al comitato per la vigilanza e il controllo dell'accordo interbancario sulla pubblicità e la trasparenza presso l'Associazione Bancaria Italiana - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma, che si sarebbe attivata certamente nei sensi sopra indicati e, comunque, avrebbe dato una risposta all'interlocutore.

Le banche aderenti all'accordo, alla data della stipulazione su tutto il territorio nazionale, erano ben 911.

All'allargarsi della gamma di prodotti bancari e finanziari in genere, offerti al pubblico, si accompagna, per regola, una continua evoluzione della complessità e difficoltà di percezione delle specifiche condizioni contrattuali, cui fa da sfondo la crescente consapevolezza, da parte della clientela, dell'importanza della trasparenza: una premessa indispensabile per poter giudicare la convenienza di ogni singola proposta, anche nel rispetto alle alternative di investimento e di finanziamento offerte in regime di concorrenza.

C'è un'espressione che va molto di moda e sembra volersi imporre quale dogma degli anni '90. Pronunciarla dà la sensazione di poter aprire

3. In *Riv. dir. ind.*, 1983, II, pag. 72.

ogni segreta porta. Questa formula magica si chiama "trasparenza" ovvero *glasnost*. Dalla politica estera a quella interna, dall'universo dei bilanci societari a quello della pubblicità, mai come ora la limpidezza dei comportamenti è richiesta da tutti. Esiste, però, un campo in cui sulla trasparenza si giocano gli interessi quotidiani dei piccoli risparmiatori: in banca un "non detto" è un danno per il cliente. Perciò gli istituti di credito, tramite l'ABI, si sono dati il regolamento, mentre ora si è in fase applicativa di una legge specifica in materia.

L'articolazione complessa delle possibili operazioni bancarie lascia ampio spazio alla regolamentazione differenziata, in un settore in cui l'omogeneità non è la regola per i prestiti personali. Ad esempio, molti istituti di credito sono in grado di offrire condizioni differenziate a seconda della destinazione dell'anticipo di denaro: acquisto di beni durevoli o non durevoli, cause professionali, esigenze di studio, spese per il matrimonio, realizzazione di impianti per il risparmio energetico, sono solo alcuni esempi.

Sul fronte dei mutui, si può poi spesso scegliere fra quelli a tasso fisso, cioè predeterminato per tutta la durata del finanziamento, o a tasso variabile, cioè variamente indicizzato a un parametro del mercato monetario a rata costante e durata variabile o viceversa, come i mutui fisarmonica di tipo canadese.

Di fatto, tutti gli istituti di credito offrono ai propri correntisti certificati di deposito a tasso fisso, con scadenze solitamente comprese fra i 3 mesi e i 3 anni.

Più rari, invece, i CD a tasso variabile, che presentano anche scadenze a più lungo termine rispetto ai loro "cugini". Da sottolineare che la ritenuta fiscale da applicare al tasso lordo è parimenti variabile: del 25% per le scadenze fino a 18 mesi e del 12,5% per durate più lunghe. Molte banche, infine, sono in grado di proporre gestioni patrimoniali, il cui rendimento non è mai predeterminato: si tratta di un prodotto diretto a chi ha disponibilità elevate da investire, in quanto vengono solitamente richiesti importi dai 50-100 milioni in su.

Con la legge sulle SIM, inoltre, ai sensi dell'art. 14, le banche possono operare al pari delle SIM, con struttura separata, facendosi autorizzare allo scopo, su tutta la gamma delle operazioni previste dall'art. 1 della legge 1/91.

È stata l'ABI, quindi, con aspirazione di *moral suasion*, a dettare le prime regole che tutelano i

clienti degli istituti di credito. Pilastro degli standard di comportamento è stato il primo accordo interbancario sulla pubblicità e la trasparenza delle condizioni, un vero e proprio codice che suppliva, all'epoca, alla mancanza di una legge in materia. Le disposizioni hanno impegnato ogni istituto a dare pubblicità a tutte le condizioni praticate alla clientela.

Nel più generale scenario nazionale, le regole a tutela dei diritti dei risparmiatori non si esauriscono qui. A partire dal 1° gennaio 1989 sono sorti altri obblighi a carico delle banche associate.

Innanzitutto, queste sono state tenute ad adottare un unico metodo di calcolo per la determinazione degli interessi, sia sulle operazioni attive che su quelle passive.

In secondo luogo, esse devono comunicare, mediante avviso esposto al pubblico, ogni variazione dei tassi attivi, di quelli passivi e della commissione di massimo scoperto per tutti i rapporti di conto corrente, nonché ogni variazione dei tassi corrisposti sui libretti di deposito al risparmio, sia nominativi che al portatore. Grazie a quest'ultimo obbligo imposto dalla regolamentazione spontanea di trasparenza bancaria, il cliente che, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, avesse voluto mutare o estinguere il proprio rapporto con l'istituto, avrebbe avuto diritto all'applicazione delle condizioni che erano in vigore prima della variazione.

Infine, aderendo all'accordo interbancario, l'azienda di credito si era impegnata, anche, ad adottare un tracciato standard di estratto di conto corrente e di conto scalare.

Un possibile sintomo della regolamentazione di trasparenza *in fieri* si è visto nella legge sulle SIM, legge n. 1, 2 gennaio 1991, che all'art. 12, comma 2°, ha previsto l'obbligo della separata indicazione delle commissioni, bolli, rispetto al prezzo nel caso di acquisto di valori mobiliari e il luogo e ora di esecuzione.

Il regolamento del Tesoro del 24 aprile 1992 e quello conseguente della Banca d'Italia del 24 maggio 1992, a seguito della specifica legge sulla trasparenza bancaria n. 154/92, sono indirizzati verso il recepimento formale e sostanziale della previsione della legge.

Ciò che manca, per ora e a mio avviso, anche sul piano tecnico, è la previsione della comparabilità assoluta, ad esempio la comunicazione di un tasso effettivo annuo, con riferimento all'anno solare, al fine del raffronto dei diversi prodotti e of-

ferenti. La legge è ancora vaga, quando ammette alternative tra l'anno commerciale e quello solare e quando parla di tassi nominali, concetto relativamente impreciso.

In un Paese in cui il finanziamento agevolato del Tesoro si chiama riserva obbligatoria, in cui la violazione del principio della progressività della tassazione personale si chiama tassa sulla salute e in cui infine, l'iscrizione al registro delle società costa dalle 500.000 lire per le società personali ai 12 milioni delle società per azioni e si chiama tassa sulle società, parlare di trasparenza o della inquinante *misrepresentation* è atteggiamento chiaramente provocatorio e antistorico.

Già nel 1984 la Comunità aveva voluto armonizzare le norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva CEE 84/450) con oltre cinque anni di ritardo e dopo una condanna della Corte di giustizia, l'Italia si avvia, ora, a recepire la direttiva CEE 84/450, finalmente, con il decreto legislativo 74/92. Le norme delegate prevedono l'individuazione di una autorità che funge da garante, sia per i provvedimenti di sospensione, che per quelli di divieto della pubblicità ingannevole.

Significativa è anche la previsione di ampie forme di ricorso amministrativo all'autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori, delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche.

Di particolare interesse sono, anche per la loro influenza in via mediata, le disposizioni applicative della direttiva CEE 85/577 (d. l.vo 83/92) che riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali. Si tratta, in particolare, di regolamentare le vendite in area pubblica o aperta al pubblico, nonché quelle per televisione o a mezzo di altri strumenti audiovisivi ad esempio videocassette, e quelle concluse in base a cataloghi del commerciante.

Potrà tranquillizzare tutti il fatto di sapere che anche l'Italia si è adeguata alla direttiva CEE 87/357 (art. 43 d. l.vo 75/92), che vieta la produzione o commercializzazione di prodotti, che per l'aspetto ingannevole siano pericolosi per la salute o la sicurezza; per fortuna qui le banche non centrano. Con la stessa raffica di provvedimenti legislativi vengono definitivamente applicate le direttive che impongono l'indicazione del prezzo per unità di misura (kg, metro, litro ecc.) per tutti i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite (direttive CEE 88/314 e 88/315 (d. l.vo 76/92) che riordina le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità

dei prodotti per una maggior tutela del consumatore (direttive CEE 89/396 e 79/92).

Nell'ordinamento statunitense e nel settore finanziario e bancario, la norma corrispondente sulla trasparenza bancaria si chiama *Truth in lending act*, norma di tutela del consumatore, nell'ambito del complesso normativo sulla *Consumer protection Act, del 1968*, legge federale 15, paragrafi 1601-1677, Usc, determinante le norme di comportamento della *Federal Reserve Board* nell'azione di vigilanza, che richiede una accurata informazione chiara e comprensibile relativamente al prezzo del credito, al fine precipuo di permettere al potenziale cliente di scegliere la fonte più favorevole e conveniente.

Nella previsione di questa norma, il prestatore deve informare il mutuatario in termini precisi dell'ammontare esatto del costo del credito offerto, espresso in termini di saggio annuo corrispondente alla formula proposta e deve concedere un periodo di tre giorni di pentimento, nell'ipotesi di credito assistito da garanzia reale.

La norma fa parte del corpo di norme definite *Regulation Z*, paragrafo 276.1 e seguenti, 12, CFR, *Code of Federal Regulations*, vincolante tutte le banche del sistema federale.

Essa si rivolge, in effetti, a tutti gli intermediari e impone l'indicazione piana dell'*annual percentage rate (APR)*, ad esempio alle società emittenti carte di credito, ma si richiede non solamente l'indicazione in cifra del tasso, bensì anche il metodo di calcolo di decorrenza, di capitalizzazione.

La legge, approvata dal Congresso nel 1968, richiede ai prestatori di evidenziare i termini essenziali della concessione del credito; essa fa parte del *Consumer Credit Protection Act*, impone la trasparenza della procedura di calcolo del saggio di interesse, le condizioni accessorie per le quali possano essere imposti oneri di natura finanziaria, e gli oneri finanziari complessivi devono essere espressi in termini di *annual percentage rate (APR)*. Le condizioni di credito devono essere espresse chiaramente e con evidenza nei prospetti e nei formulari e moduli di richiesta.

Il diritto di recesso viene denominato *borrower's right of recession*.

Questa legge è la prima di una serie di *consumer's protection statutes*, è stata emendata molte volte ed è stata copiata in molti altri Stati.

È interessante rammentare, anche, il *Truth in saving*, disegno di legge non ancora approvato, che impone alle istituzioni finanziarie di pubbli-

care informazioni omogenee nel metodo di calcolo degli interessi pagati ai depositanti, al fine di meglio comparare le condizioni di concorrenza.

La legge, se introdotta, obbligherebbe le istituzioni a pubblicare i saggi di interesse effettivi annuali prima della attivazione dei rapporti con i depositanti.

Parimenti, altra norma già operante è l'*Equal credit opportunity Act*, legge federale introdotta nel 1974, che obbliga le istituzioni a porre imprese e consumatori sullo stesso piano nell'accesso al credito. La legge espressamente proibisce la discriminazione nel credito sulla base della razza, condizione familiare, origine nazionale, età o condizione sociale.

I mutuatari, in forza di questa legge, sono protetti dalla discriminazione nell'accesso al credito. Le istituzioni finanziarie debbono rispondere a una richiesta di credito entro trenta giorni e, quando la richiesta viene respinta, fornire le giustificazioni obiettive del rifiuto. La legge viene assistita dalla *Federal Reserve Regulation B*.

Nel *Fair credit reporting Act*, altra legge federale introdotta nel 1970, si impedisce alle istituzioni bancarie o finanziarie di utilizzare informazioni finanziarie in possesso di enti mutuanti. Le notizie relative ai fidi concessi sono soggette alla protezione dalla legge e non possono venir divulgate. Tutte le norme suddette fanno capo alla *Regulation Z*, regolamento federale vincolante; inoltre le istituzioni bancarie e finanziarie sono tenute a:

- fornire scritte evidenze dei termini di prestito quali tasso annuo effettivo, commissioni, e ogni altro elemento utile a individuare il costo effettivo del credito;
- rispondere alle lamentele della clientela relativamente a errori contabili;
- fornire evidenze scritte di tutte le operazioni intercorse;
- allertare i clienti sui diritti di recesso;
- adeguarsi alle norme comuni sulla pubblicità del credito.

Le lamentele relative ai comportamenti in violazione della norma si possono indirizzare all'*Office of the consumer and community affairs of the Federal Reserve Board*, 20th and C Street, NW Washington DC 20551. Se la lamentela riguarda una delle oltre 1000 banche registrate con

il Federal System, vi è l'inoltro all'organo specifico di vigilanza (*Controller of the currency*) altrimenti la segnalazione passa all'organo di vigilanza specifico: *Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Saving and Loan Insurance Corporation, Federal Trade Commission*.

Negli Stati Uniti, inoltre, tutta la documentazione di proprietà del cliente viene restituita; ad esempio, assieme agli estratti conto mensili vi è la restituzione degli assegni, nonostante la *check truncation*, per cui anche il loro percorso è facilmente individuabile dal cliente, che procede per regola alla stampa in proprio degli assegni mediante supporto cartaceo a striscia continua, in assenza di bollo. Una simile prospettiva si può ravvisare nell'art. 8, comma 4°, della legge 154/92, che prevede il diritto del cliente di ottenere tutti i documenti relativi al rapporto in copia e a proprie spese, comunque non superiori ai costi effettivi per la banca.

In campo bancario, la tutela del consumatore è subordinata alla necessità di armonizzare principi quali quello del *truth in lending act* americano, attraverso il divieto della pubblicità ingannevole e l'obbligo sostanziale di diligente divulgazione delle omogenee condizioni di prestito e raccolta, che permettano il raffronto e la comparazione dei prezzi e del costo dei prodotti bancari e finanziari in genere.

Imprese e risparmiatori saranno indubbiamente gli utenti dei servizi bancari ad avvantaggiarsi più degli altri delle nuove opportunità offerte dall'allargamento dei soggetti e strumenti, nel settore del credito a partire dal '93.

Dal lato delle imprese è probabile che le direttive comunitarie in materia bancaria e soprattutto il regime di mutuo riconoscimento conducano a una progressiva revisione dell'attuale sistema creditizio caratterizzato in Italia dalla forte presenza del settore pubblico e dalla separazione tra attività di credito a breve e credito a medio e lungo termine.

La spinta all'innovazione tecnologica, la crescente internazionalizzazione e la diffusione delle nuove imprese e prodotti, sono gli elementi che impongono all'attività bancaria di rispondere con servizi adeguati, chiara trasparenza e comparabilità agevole dei prodotti offerti.

In particolare le imprese, soprattutto le medie e le piccole, auspicano da sempre una maggiore disponibilità da parte degli istituti di credito a finanziare investimenti di ricerca e innovazione, in base ad analisi delle reali potenzialità di svi-

luppo, piuttosto che sulla base di garanzie reali. E ci si attende che le banche si attrezzino per assecondare i nuovi rapporti internazionali fra imprese che saranno sempre più caratterizzati da processi di fusione, acquisizione, globalizzazione.

Inoltre, l'elevato tasso di natalità e mortalità delle imprese in Italia, richiede che le banche si adeguino a svolgere un ruolo al di là della semplice erogazione di credito, per svolgere funzioni di assistenza e consulenza soprattutto ai piccoli imprenditori, che necessitano di chiare e precise informazioni sulle fonti finanziarie disponibili.

È tutta la gamma delle attività bancarie che deve allargarsi, fino a comprendere forme di investimento diretto nelle imprese, attraverso le merchant bank, che possono ormai essere consolidate, anche in Italia, nei nuovi gruppi polifunzionali e che dovranno adeguarsi agli standard internazionali di trasparenza.

In questo nuovo scenario, la banca non può più operare solo con i suoi sportelli, ma deve essere presente sul mercato con una rete di esperti che sappiano andarsi a cercare i clienti nelle aziende, avendo la capacità di analizzare opportunità e potenzialità per poter appoggiare quegli investimenti che appaiono più promettenti, e non solo quegli impieghi che risultino apparentemente più sicuri in termini di garanzie reali.

Ma sono soprattutto i piccoli e medi imprenditori, che hanno nel credito l'unica fonte di approvvigionamento finanziario, a guardare con grande speranza all'appuntamento del mercato interno e della trasparenza.

Oggi, circa il 60% degli impieghi delle banche è destinato alla cosiddetta "altra clientela", ossia ai prestiti individuali e per piccole imprese.

Nello stesso tempo, però, anche le imprese devono adeguarsi ai nuovi strumenti e procedure creditizi, migliorando la propria contabilità, e in tal senso è già operante la legge 127/91 sugli standard contabili formali, abituandosi anche a più severe analisi e verifiche interne ed esterne. Tutto da guadagnare, anche per il risparmiatore che potrà contare su un ventaglio più largo di prodotti accessibili e condizioni trasparenti, sui quali investire.

Finora le banche italiane hanno vissuto sfruttando rendite di posizione; hanno lottato contro la legge sulla trasparenza bancaria che avrebbe consentito loro di modernizzarsi anche sul terreno della concorrenza. In questa situazione non vi è dubbio che le banche europee che entreranno

in Italia in base alle leggi del Paese di origine potrebbero acquisire larghe fasce di mercato nazionale. Anche perché il risparmiatore, che avrà più opzioni da esercitare, prima o poi abbandonerà il criterio della fedeltà per scegliere soltanto quello della convenienza e trasparenza.

Il rapporto tra impresa e sistema bancario è stato, sempre, condizionato dal problema del prezzo del denaro. Esso ha reso difficile e oneroso, soprattutto per la piccola impresa, l'accesso al credito: un fattore decisivo per la crescita delle aziende, una questione che in passato, soprattutto agli inizi degli anni '80, diede luogo a polemiche accese tra produzione e mondo bancario.

Non molto è cambiato: il problema è sempre quello della conoscenza esatta del costo del denaro; in Italia il divario tra il prezzo della raccolta e quello degli impieghi è mediamente tre volte più alto di quello che si osserva negli altri Paesi europei. In Germania, ad esempio, la raccolta avviene al 7% e la "vendita" al 9%, mentre in Italia lo spread tra i tassi varia dal 9 al 18%. A differenza di quanto avviene altrove, il sistema bancario italiano deve sostenere il costo della fiscalità occulta e della inefficienza tecnologica, legata a una elevata riserva obbligatoria e a difficoltà di gestione delle reti telematiche dei conti interbancari e di gestione accentrata titoli e riserve. Sono presenti vincoli severi a tutela dei depositanti che, in ogni caso, si vanno riducendo di anno in anno, ma che rappresentano oneri impropri traslati sui prezzi, spesso in maniera non eccessivamente cristallina. Inoltre le imprese, allorché parlano dell'alto costo del lavoro in Italia, non considerano che anche il sistema bancario deve sostenere un costo del lavoro più elevato di quello degli altri Paesi europei. Per decenni poi il mondo bancario è stato protetto dalla concorrenza e dall'aggressione dell'efficienza esterna e ha così potuto, sempre e facilmente, scaricare tutti i costi sullo spread tra i tassi. In altre parole, dietro il problema della non trasparenza, il più percettibile, ci sono sempre vincoli interni, esteriori e costo del lavoro.

Probabilmente, però, così come il cliente e il fornitore devono andare nella stessa direzione, è l'intero sistema dei rapporti tra banca e impresa che deve mutare, se si vuole che vi sia sinergia tra i due mondi, necessariamente complementari. È a questo punto che subentra il problema "trasparenza". In effetti, l'accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza, deciso spontaneamente nel 1988 dall'ABI, dopo la presentazione

della proposta di legge Minervini del 1986 e lo schema di disegno di legge del 14 gennaio 1987, ha avuto effetti positivi sul mercato, anche se esistono, tuttora, procedure e prassi che lasciano perplessi i clienti.

Ma, indubbiamente, negli ultimi anni la trasparenza ha fatto passi da gigante anche se è stata una imposizione esterna, ora anche formale, perché o le banche l'attuavano autonomamente, o veniva, comunque, imposta per legge.

Apparentemente, mentre le imprese hanno sempre più acquisito efficienza e razionalità di gestione, confrontandosi quotidianamente con il mercato, l'immagine che la banca offre di sé, nonostante le autorevoli sue difese, è ancora quella di code e amucchiate agli sportelli, di contabili e valute incomprensibili.

Certamente, nonostante il successo che le piccole e medie imprese hanno raccolto, la loro cultura finanziaria non si è evoluta di pari passo con il ruolo centrale che hanno assunto nel sistema produttivo e, più in generale, in quello finanziario. In effetti le piccole imprese, maggior controparte prevalente del sistema bancario, sono troppo indebitate, soprattutto a breve, e assai di rado possiedono le capacità di conoscenza, gestione e governo dei relativi strumenti finanziari e costi connessi.

Il fatto è che la contrapposizione istituzionale tra banca e impresa non tiene conto delle dinamiche di lungo periodo; negli anni '70 le banche dovevano permettere la ricapitalizzazione delle imprese, oggi la situazione è rovesciata: con la legge Amato si sono poste le premesse per un'apertura delle aziende di credito al risparmio e, quindi, alle imprese. La banca mantiene un rapporto essenziale con l'impresa, sia perché eroga prodotti e servizi essenziali alle esigenze dell'imprenditore, sia perché a questo rapporto di collaborazione va affiancata un'opera molto gradita di consulenza finanziaria e d'impresa.

Nel mondo nord-americano, la parte prevalente del credito commerciale è uscita dal sistema delle banche commerciali, grazie alla diffusione del *commercial paper* del *consumer credit* e delle funzioni creditizie dei soggetti non banche. Ciò è successo, anche, per la trasparenza della struttura dei prezzi del credito.

Nella formulazione del credito della Banca d'Italia di data 24 maggio 1992, in *Gazzetta Ufficiale*, 30 maggio 92, nella attuazione della regolamentazione formale delle disposizioni previste dalla legge 154/92, si precisa che gli interessi sono cal-

colati con riferimento all'anno civile. Ciò significa 365 giorni nella individuazione del divisore fisso. Si precisa altresì che, anche negli avvisi sintetici, debbono venir indicate tutte le informazioni utili alla individuazione degli elementi di costo, relativamente alle valute, titoli e collocamento di valori pubblici. La forma dei contratti è quella scritta e una copia deve essere consegnata ai clienti, fatta eccezione per le operazioni di irrilevante valore (50.000 lire).

Nella esecuzione dei mandati di acquisto o vendita di titoli, valute e simili prodotti, resta ora in agguato il disposto dell'art. 1735 c.c. che regola l'acquisto o la vendita in contropartita diretta, prevedendo il più favorevole prezzo di mercato, quando si tratta di beni aventi quotazione di dominio pubblico. È il caso della precisazione dell'ora nella esecuzione dei mandati aventi per oggetto l'acquisto o la vendita di valute o titoli, quando l'azienda di credito ritiene di contrarre in contropartita diretta. In questi frangenti, l'obbligo del mantenimento dell'evidenza dell'operazione compiuta può creare problemi, nel caso della disinvolta prassi della applicazione di prezzi superiori a quelli del mercato, quando l'operazione abbia per oggetto valori di proprietà, o commissioni di acquisto e vendita pur in assenza di negozi esterni.

La Banca d'Italia detta parimenti disposizioni per le SIM e le fiduciarie operanti nello Stato. Anche qui tutte le disposizioni tecniche, relative alla pubblicità e agli avvisi sintetici, sono regolate pienamente dall'organo di vigilanza in analogia alle previsioni tipicizzate per le aziende di credito.

Il decreto del Tesoro, del 24 aprile, per contro, oltre a riprendere la normativa di base, indica alla Banca d'Italia la fonte del successivo regolamento.

L'ABI, con circolare riservata del 2 marzo 1992, ha trattato il tema scottante della valuta immediata, ciò che nel mondo anglosassone si chiama *same day value* e che costituisce la base, ad esempio, del *mark to the market*, nell'integrazione o prelievo dei margini di copertura e garanzia nei mercati future, dov'è prassi consolidata l'accredito e l'addebito a valuta immediata. In effetti, con la *check truncation* e l'applicazione dell'accredito ed addebito su rete telematica del tipo Fedwire o Chips si era già verificata la caduta del cosiddetto *float*, ovvero l'incameramento della valuta corrente tra il giorno di addebito e quello di accredito a favore della banca nego-

ziante. Negli Stati Uniti il conflitto si è composto mediante l'applicazione di una commissione compensativa della perdita del *float*, concedendo la valuta immediata corrente anche nel caso di banca negoziatrice non coincidente con la banca pagante.

Ciò permetterebbe di superare il problema connesso alla negoziazione di assegni circolari emessi per conto di altri istituti, ovvero di istituti centrali di categoria e si concreterebbe nella cosiddetta antergazione della valuta di prelievo, rendendo la somma disponibile, ma addebitando al cliente i giorni valuta teorici necessari all'acquisizione della disponibilità presso l'Istituto detentore della provvista. Parimenti, per i libretti con preavviso di prelievo e per gli assegni estinti, con valuta giorni di emissione e non giorno di pagamento.

Questi, alcuni dei possibili casi di conflitto tra prassi e aritmetica di trasparenza, per cui i margini di valuta addebitati ai clienti devono riemergere con voce separata e meglio adatta a far percepire i prezzi e i costi effettivi delle operazioni bancarie.

Il TAEG – tasso annuo effettivo globale – obiettivo evidente della manovra di *glasnost* bancaria,

riguarda tutti gli operatori del credito e non solo le banche, anzi per gli intermediari finanziari non bancari il regolamento della Banca d'Italia è stato mantenuto distinto. La metodologia di calcolo del tasso di interesse non è stata tuttavia ancora individuata dalla Banca di Italia, che ritengo stia attendendo il recepimento della direttiva sul credito al consumo e sulla tutela del consumatore in fase di emanazione, né ha accolto l'invito del Tesoro a regolamentare i tempi di esecuzione e disponibilità.

L'organo di vigilanza però, anche su questo punto è stato vago; presumibilmente l'omissione va giustificata con la necessità di salvaguardare la concorrenza e con la dimenticanza del contraente più debole, ovvero il pubblico bancario ritenuto tutelato in via mediata dalle procedure di vigilanza.

Da ciò deriva, ancora, discrezionalità sui tempi relativi alle valute di saldo contabile, liquido o esigibile, oggetto di potenziale negoziazione libera tra le parti e sui termini di trasferimento dei fondi, legati alle procedure ed alle tecniche adottate. Limiti minori di una legislazione in fase di rapida evoluzione e come estremo rimedio a una situazione non più a lungo sostenibile.